

1243/2021
R. Cron.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rovigo

N.° 37/2021 FALL

N.° 41/21 R. Sent.
N.° 67/21 R. Gen.
N.° 47/21 Report.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Paola Di Francesco	Presidente
Dott.	Pier Francesco Bazzega	Giudice
Dott.	Elisa Romagnoli	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 67/2021, promosso da INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158), rappresentata e difesa dagli avv.ti Cappellini Stefano e Salmaso Edoardo

nei confronti di

MMG DI MARILENA MALIN E C. S.A.S. (C.F. 01316160298), con sede legale in Rovigo (RO) Viale Del Lavoro n. 14/A, nonché del socio accomandatario MARILENA MALIN (C.F. MLNMLN54E49H620Y), rappresentate e difese dall'avv. D'Elia Alessandra

Convocate la ricorrente, la società debitrice e la socia accomandataria avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6. L.F.;

accertata la competenza territoriale del Tribunale fallimentare adito, ai sensi dell'art. 9 L.F.;

rilevato che INTESA SANPAOLO S.P.A. ha dedotto di essere creditrice nei confronti delle resistenti - in virtù di fideiussione *omnibus* sino all'importo di € 1.450.000,00, rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da Fer Utensil s.r.l., il cui fallimento è stato dichiarato con sentenza n. 26/2020 di questo Tribunale depositata in data 24.08.2020 - per la complessiva somma di € 280.451,24;

rilevato che le debtrici, costitutesi nel presente procedimento con memoria in data



5.08.2021, non hanno contestato il credito dedotto dalla ricorrente né si sono opposte alla dichiarazione di fallimento;
considerato che i debiti scaduti e non pagati dalle resistenti risultano certamente di importo superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art. 15, ult. co. L.F., atteso che già solo il credito vantato dalla ricorrente è superiore;
ritenuto che non ricorrono le condizioni di esonero dal fallimento della impresa debitrice, ai sensi dell'art. 1, co. 2 L.F., tenuto conto dei bilanci di esercizio prodotti dalle resistenti (per gli anni 2018, 2019 e 2020) che evidenziano il superamento delle soglie soggettive di cui alla citata disposizione;
considerato, quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F., non contestato dalla società debitrice, che l'irreversibile dissesto di MMG di Marilena Malin e C. s.a.s. è comprovato dalla ingente esposizione debitoria riscontrabile dall'esame dell'ultimo bilancio di esercizio relativo al 2020 (debiti verso banche per € 491.995,52, debiti verso fornitori per € 147.166,66, debiti erariali per € 12.240,62, altri debiti per € 129.558,52), a fronte di disponibilità liquide per € 34,71;
ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura del fallimento;

P. Q. M.

dichiara il fallimento di MMG DI MARILENA MALIN E C. S.A.S. (C.F. 01316160298), con sede legale in Rovigo (RO) Viale Del Lavoro n. 14/A, nonché del socio accomandatario MARILENA MALIN (C.F: MLNMLN54E49H620Y)

NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa Elisa Romagnoli e Curatore la **Dr.ssa Valeria Ganzaroli**, individuata in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché dalle relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, V comma L.F.

ORDINA



al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

FISSA

il giorno **12.01.2022 ad ore 11:30** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al



creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, così deciso nella camera di consiglio del 18.08.2021

Il Giudice Estensore
Elisa Romagnoli

Il Presidente
Paola Di Francesco

DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Rovigo, li 3 SET. 2021
IL CANCELLIERE
Dott. Giuseppe Zattra

